

Assicurazione Multigaranzia per la Piccola e Media Industria e Commercio

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERAIMPRESA"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:

Incendio



Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- ✓ I danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da:
 - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
 - fenomeni atmosferici;
 - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
 - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
 - guasti o rotture di origine meccanica;
 - errori di manovra e movimentazione;
 - crollo e collasso strutturale;
 - terremoti;
 - inondazione, alluvione, allagamento.
- ✓ Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea;
- ✓ Le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile per danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio dei fabbricati tenuti in locazione (cd Rischio locativo);
- ✓ Le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da uno dei suddetti eventi che abbia interessato i fabbricati assicurati (cd Ricorso terzi).

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro. Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Mareggiate;
- ✗ Atti di guerra e invasione;
- ✗ Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio;
- ✗ Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- ✗ Dolo dell'Assicurato;
- ✗ Danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio
- ✗ Danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di reddito atteso);
- ✗ Usura;
- ✗ Smontaggio e/o montaggio;
- ✗ Utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o similari.
- ✗ Malattie pandemiche o endemiche.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l'importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri, oppure il numero di giorni di interruzione dell'attività stabilito nel contratto trascorso il quale matura il diritto all'indennizzo) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Danni da interruzione di esercizio



Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Incendio a seguito di un sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione, parziale o totale, dell'attività aziendale può essere assicurato un ulteriore indennizzo commisurato alternativamente:

- ✓ Alla Perdita di Fatturato (in tal caso sono assicurabili anche le Spese Supplementari sostenute allo scopo di evitare o contenere tale perdita);
- ✓ A determinate voci di Costi Fissi ed erogato in forma di diaria in base ai giorni di interruzione.

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Dolo o colpa grave;
- ✗ Tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- ✗ Provvedimenti imposti dall'Autorità;
- ✗ Difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne;
- ✗ Mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari necessari alla ripresa dell'attività;
- ✗ Revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza.
- ✗ Malattie pandemiche o endemiche.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l'importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri, oppure il numero di giorni di interruzione dell'attività stabilito nel contratto trascorso il quale matura il diritto all'indennizzo) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Furto



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni rientranti nella partita Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento a seguito di:

- ✓ Asportazione degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati;
- ✓ Danneggiamento degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati.

Sono inoltre assicurati:

- ✓ I guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate;

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ Terremoto, inondazione, alluvione, allagamento;
- ✗ Atti di guerra e invasione;
- ✗ Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ Danni da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- ✗ Danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, di amministratori e dipendenti, di soggetti preposti alla custodia;
- ✗ Danni indiretti (mancato godimento o riduzioni di reddito atteso);
- ✗ Danni occorsi quando i locali che li contengono i beni rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (15 gg. per denaro e titoli di credito in genere).

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Responsabilità Civile verso Terzi



Che cosa è assicurato?

Possono essere assicurate dal Contraente:

- ✓ Le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove essa si svolge;
- ✓ Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dichiarata.

E' compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici,
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto,
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi,
- ✗ Circolazione stradale dei veicoli a motore,
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Da prodotti fabbricati dopo la consegna a terzi.

In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall'assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate. Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Responsabilità Civile Prodotti



Che cosa è assicurato?

In subordine alla Sezione Responsabilità Civile possono essere assicurate le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali causati, dopo la consegna a terzi, da difettosità dei prodotti indicati in polizza per i quali l'azienda abbia la qualifica di produttore.

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo,
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici,
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto,
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi,
- ✗ Direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche,
- ✗ Risarcimenti a carattere punitivo.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate. Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Tutela Giudiziaria



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le spese per legali, periti ecc. sostenute dal titolare e/o dai dipendenti dell'azienda per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di taluni illeciti civili, penali e amministrativi compiuti nello svolgimento dell'attività dichiarata.

Sono disponibili garanzie opzionali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ Diritto tributario e fiscale;
- ✗ Contraffazioni di marchio e violazioni di, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva nonché concorrenza sleale;
- ✗ Rapporti fra soci e/o amministratori;
- ✗ Rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con compagnie di assicurazione;
- ✗ Circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- ✗ Tumulti popolari, fatti bellici, atti di vandalismo;
- ✗ Diritto di famiglia, successioni e donazioni.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

Sezioni Incendio, Danni da Interruzione di Esercizio e Furto: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo (se i danni non riguardano prestatori di lavoro o attività fieristiche sono esclusi USA e Canada). Sezione Responsabilità Civile Prodotti: la garanzia opera per i prodotti consegnati in tutto il mondo esclusi USA, Canada e Messico, nonché per i danni verificatisi in tutto il mondo. Sezione Tutela Giudiziaria: la garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Sezione Furto è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio. Il premio è comprensivo di imposte. Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto. In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso. La garanzia RC Prodotti in generale opera per le richieste di risarcimento pervenute, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso. Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante. La garanzia Tutela Giudiziaria, limitatamente alle vertenze non derivanti da illeciti extracontrattuali o da procedimenti penali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dalla decorrenza del contratto e denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. Inoltre in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia Tutela Giudiziaria viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società. In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.